



Carlo Carbone

Il curatore nella liquidazione giudiziale

Aggiornato al d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Prefazione del

prof. Antonio Caiafa



Giappichelli

PREFAZIONE

Sono trascorsi alcuni anni dalla pubblicazione della precedente edizione, frutto già essa stessa di una analisi esaustiva dell'organo della procedura concorsuale cui spetta l'amministrazione dei beni dell'imprenditore fallito.

Il libro di oggi può essere considerato a buon diritto una nuova edizione di quel testo di cui ne riproduce le caratteristiche in termini di *chiarezza, sobrietà espositiva, costante attenzione* ai problemi applicativi, rifiuto di astratte elucubrazioni concettuali.

Esso è un utile strumento di lavoro anche, e soprattutto, per l'attività professionale, grazie al dialogo costante con la giurisprudenza di legittimità, mediante segnalazione dei problemi interpretativi e somministrazione degli elementi rilevanti per la soluzione degli stessi, così da lasciare al lettore piena autonomia intellettuale.

L'Autore si astiene, difatti, dal tentare di imporre il proprio pensiero, limitandosi ad offrire i dati occorrenti perché chi legge possa formarsi una consapevole opinione critica costringendolo, tuttavia, a compiere lo sforzo necessario allo scopo.

L'Opera pertanto non sollecita un meccanico apprendimento di soluzioni quanto, piuttosto, aiuta ad acquisire gli strumenti per leggere ed interpretare in modo autonomo il testo normativo e, attraverso questo, individuare il ruolo indiscutibilmente delicato riservato dal legislatore al *curatore*.

Ciò che l'Opera evidenzia risiede nel metodo, nella capacità di un ragionamento che permette di orientarsi, correttamente, sulle questioni e ricavare dai principi corollari appropriati al caso particolare, in relazione ad una materia che ha subito una importante riforma radicale.

Di essa non è agevole, soprattutto a causa della sua difficile e tormentata gestazione, offrire oggi un giudizio complessivo e seppur è consentita la individuazione delle linee e delle idee portanti, la trattazione preferisce lasciare al lettore le conclusioni, riservando a questi le riflessioni di insieme che, allo stato, non potrebbero che essere assai problematiche piuttosto che sistematiche, soprattutto nella parte in cui l'Opera individua e descrive i compiti del curatore e la particolare funzione che gli è assegnata oggi, dal legi-

slatore, di evitare la dispersione dei valori organizzativi, materiali e di funzionamento, affinché la vendita dell'azienda, o dei singoli rami, possa permettere di realizzare più di quanto sia ricavabile dalla alienazione delle singole componenti, ciò in quanto la dissoluzione dell'impresa danneggia non solo e non tanto chi l'ha finanziata, con capitale di credito e di rischio ma anche, e soprattutto, i portatori di interessi più vasti, sì che possa essere consentita attraverso la prosecuzione dell'attività la stessa conservazione dei livelli occupazionali.

Il legislatore ha, d'altronde, mostrato con le scelte operate di voler abbandonare la strada, percorsa in passato, della conservazione dell'impresa insolvente, concepita come ammortizzatore sociale, proprio in quanto economicamente perniciosa e giuridicamente illegittima, sia dal punto di vista costituzionale che del diritto unionale.

Non a caso, oggi, la legislazione in termini di **composizione negoziata della crisi** è rivolta alla individuazione di un *percorso* diretto a confrontarsi con un **test di proficuità prospettica** comparata tra **conservazione**, attraverso la possibile continuazione dell'attività imprenditoriale, e la tradizionale **liquidazione**, in vista di una scelta destinata a costituire il perno dello stesso programma di liquidazione, la cui declinazione deve privilegiare la continuazione dell'attività, anche indiretta, attraverso la conclusione dell'**affitto concorsuale**, atteso che, diversamente, l'azienda si disgregherebbe e non potrebbe più essere alienata ed essere realizzata in tal modo la conservazione dei valori di funzionamento di essa ed il mantenimento dello stesso livello occupazionale.

La riforma ha comportato l'arretramento del ruolo del giudice, la cui attività è stata ricondotta nell'ambito dell'esercizio della giurisdizione, e lasciato trasparire un concreto rafforzamento dei poteri di controllo sulla gestione e, attraverso questi, la possibilità di continuare a svolgere un ruolo efficace ed attivo.

Ciò è dovuto alla circostanza che nelle procedure concorsuali si intersecano interessi pubblici con altri privati ed il reciproco rapporto tra questi può variare anche in relazione alla fase in cui si trova la procedura stessa.

Il curatore ha, peraltro, una posizione ed un ruolo ben chiari e precisi, come si ricava dalle esplicite indicazioni contenute nella legge, che consentono di ritenerlo un soggetto intrinsecamente impregnato di **connotazioni pubblicistiche** con riguardo sia alla sua origine – per quel che attiene la nomina – che, in concreto, per i poteri esercitabili nell'ambito della procedura i quali, derivando direttamente dalla legge, non necessariamente vengono a coincidere con quelli del debitore o dei creditori.

Il curatore, in particolare, nel compimento delle mansioni a lui spettanti, non più esecutore delle direttive del **giudice delegato** ma coadiutore di que-

sto, atteso il differente contenuto dei poteri riconosciuti al **comitato dei creditori**, esercita una funzione nell'ambito dell'amministrazione diretta alla realizzazione di tutti gli elementi indispensabili ai fini del soddisfacimento degli interessi dei creditori.

Ebbene, è a tale schema che ha attinto il legislatore e di esso viene offerta una chiara lettura sistematica, in particolar modo per quel che concerne la **gestione del patrimonio acquisito** ed il compimento di tutte le operazioni della procedura, con particolare riferimento alla delicata fase dell'**accertamento del passivo**, mediante individuazione di casi più frequenti risolti, alla luce della giurisprudenza di legittimità, ai fini della redazione del **programma di liquidazione**, nel quale viene sottolineato dover essere indicati, in modo puntuale, modalità e termini per la realizzazione dell'attivo, specificando se sia opportuna la continuazione provvisoria dell'attività della impresa, o di singoli rami, anche tramite l'**affitto endoconcorsuale** o, in alternativa, la **cessione** o il **conferimento** in una o più società, anche di nuova costituzione, di beni, crediti rapporti contrattuali.

La parte speciale risulta particolarmente interessante venendo in essa esaminata la **liquidazione della società di fatto** e del socio occulto, tra passato e presente, con riferimento anche alla società con soci a responsabilità illimitata, tema al quale il Codice della crisi ha dedicato significativa attenzione, privilegiando l'introduzione di alcune novità quante volte, dopo l'apertura della procedura giudiziale della società, emerge l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, prevedendo la estensione a questi, su richiesta del curatore, di un creditore, dell'ente societario, ovvero di un socio nei confronti del quale la procedura sia stata aperta; modifica questa che trova il suo fondamento nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione con la quale è stato affermato il principio che ove l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto, di cui la società fallita è socio illimitatamente responsabile, il tribunale può disporre l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società di fatto accertata e degli altri soci illimitatamente responsabili della stessa.

Particolare attenzione è rivolta all'istituto dell'**azione revocatoria** dei pagamenti nel fallimento e, nel prosieguo, nella liquidazione giudiziale, con riferimento alla natura di essa, che non muta a seconda che si tratti di **pauliana ordinaria** o **fallimentare**, atteso che attraverso la proposizione il curatore non tende al recupero di beni alienati, al fine di farli rientrare nel patrimonio del fallito, quanto piuttosto consentire ai creditori, cui è stata sottratta la garanzia generica di agire, in via esecutiva, su tali beni, come se appartenessero ancora al proprio debitore.

Si sottolinea, quindi, che l'azione ha la funzione di evidente tutela **con-**

servativa del diritto di credito e non già *recuperatoria* del bene, per avere il legislatore sanzionato il trasferimento pregiudizievole con l'inefficacia dell'atto di disposizione concluso e non con la sua invalidità.

L'analisi prosegue attraverso la individuazione dei pagamenti non soggetti a revoca, in quanto relativi a beni e servizi effettuati nell'*esercizio dell'attività di impresa* e nei *termini d'uso*, mentre con riferimento alla individuazione delle *rimesse revocabili* viene sottolineata la necessità per il curatore di dover verificare se, in concreto, all'atto delle singole rimesse, che intende poi sottoporre a revoca, vi fosse, o meno, disponibilità di conto e, quindi, questo fosse *passivo* o *scoperto*.

Indagine questa certamente non facile che, tuttavia, deve essere svolta preventivamente, al fine di individuare se, in effetti, nell'ipotesi di conto corrente affidato, le rimesse operate su di esso possano realmente dirsi *solutorie* e siano, per tale ragione, soggette a revoca.

Si evidenzia, ancora, come il problema diventi di più difficile soluzione qualora la banca abbia accordato all'imprenditore diverse linee di credito quali lo *scoperto di conto corrente*, lo *sconto*, l'*anticipazione effetti salvo buon fine*, l'*anticipazione su fatture*, o altre dirette a realizzare la medesima finalità, non potendo essere risolto, semplicisticamente, il relativo problema della individuazione delle rimesse revocabili sulla base dell'esistenza di un conto, anche se in questo vengono contabilizzate le diverse operazioni, dovendosi, al contrario, prendere in esame ciascuna di esse, al fine della individuazione delle rimesse revocabili, in ragione della difficoltà di individuare quali operazioni siano dirette a realizzare un affidamento e, dunque, a consentire al cliente l'utilizzo di provvista per i propri pagamenti.

Una volta esaurita tale prima indagine, già di per sé difficoltosa, l'Autore pone attenzione sulla scelta del saldo cui fare riferimento per verificare la natura solutoria o meno della rimessa, in quanto rappresentato dalla differenza fra accreditamenti ed addebiti sì da potersi distinguere tre diversi tipi di saldo: *i) contabile giornaliero*, che scaturisce dalla differenza tra le operazioni effettuate di dare ed avere, secondo il mero ordine cronologico di annotazione; *ii) per valuta*, che tiene conto della maturazione o cessazione degli interessi per il correntista sulla base degli accordi esistenti con l'istituto; *iii) disponibile*, che evidenzia, tra le somme accreditate sul conto, quelle effettivamente incassate dalla banca e che, conseguentemente, sarebbero da prendere in considerazione ai fini della individuazione delle rimesse revocabili.

Si evidenzia, poi, che qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi l'obbligo restitutorio coincide con il c.d. "*massimo scoperto*", dal momento che la revoca non può avere ad oggetto la sommato-

ria delle rimesse attive effettuate sul conto, pur se oltre i limiti dell'affidamento, ma unicamente l'importo dato dalla differenza tra il credito massimo erogato e quello residuo al momento dell'apertura del concorso.

Viene ancora, evidenziata la scelta, operata dal legislatore, tra le tante possibili, volta ad individuare delle situazioni ritenute particolari, per le quali ha previsto l'**esenzione dall'azione revocatoria**, senza però che una siffatta decisione possa dirsi dettata dalla necessità di stabilire la revocabilità degli atti, con riferimento alla possibilità per gli stessi di arrecare, concretamente, pregiudizio alle ragioni dei creditori e, quindi, escluderla nei confronti di quelli compiuti nell'ambito dei rapporti concernenti prestazioni essenziali per la continuazione della normale attività dell'impresa, ciò in ragione dell'obiettivo della riforma, rappresentato dalla volontà di preservare i **valori aziendali**, attraverso la previsione di interventi tempestivi, diretti alla ricerca di strumenti in grado di assicurare, oltre lo scopo voluto, anche il procedimento di conformazione che le direttive comunitarie hanno inteso imporre.

La diversità di approccio relativamente ai problemi, cui si è ora fatto cenno, appare essere evidente, per essere stata realizzata mediante la ricerca di una particolare tutela, da un lato, di alcune categorie di creditori forti, o allo scopo di garantire un bene ritenuto meritevole per il valore sociale o, ancora, per facilitare le soluzioni di risoluzione della crisi, alternative a quelle liquidatorie, e consentire l'esecuzione dei piani di salvataggio, fissando la non revocabilità degli atti, dei pagamenti e delle garanzie rilasciate in esecuzione della soluzione concordata di crisi volta, appunto, al recupero della impresa, o in esecuzione di un accordo di ristrutturazione, nonché, infine, dei pagamenti effettuati in favore di coloro che, attraverso la prestazione resa, hanno permesso l'accesso ad una di tali procedure.

L'Opera prosegue con l'analisi delle rinnovate prospettive dell'**azione di responsabilità** promossa dal curatore nei confronti dell'organo gestorio, dei direttori generali, dei componenti degli organi di controllo, dei liquidatori e dei soci di società a responsabilità illimitata, per come ricostruita attraverso l'art. 255 cci, disposizione questa che prevede, per l'appunto, l'attribuzione al curatore della legittimazione ad esercitare o, se pendenti, proseguire, anche separatamente e, quindi, non più in forma necessariamente cumulativa - come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente con riguardo alla disciplina in vigore - le azioni risarcitorie previste in favore della società (artt. 2392, 2393, 2476, 2485, 2486 c.c.) e dei creditori sociali (artt. 2394 e 2476, comma V *bis*, c.c.).

La disposizione riconosce la legittimazione del curatore in relazione all'esercizio delle sole azioni di responsabilità che gli sono attribuite dalle sin-

gole disposizioni di legge, consentendo di superare l'incerta disposizione in vigore che attribuisce al curatore la legittimazione ad esercitare le azioni di responsabilità, senza altra puntualizzazione.

L'Opera si conclude con lo svolgimento di alcune riflessioni a margine del d.l. 118/2021 che ha introdotto la **composizione negoziata della crisi di impresa**, ritenuta **percorso** maggiormente agevole per consentire alle piccole e medie imprese, nell'ambito della struttura organizzativa prevista dal nuovo secondo comma dell'art. 2086 c.c. – che richiede espressamente agli amministratori delle società delle imprese collettive di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'attività della impresa da loro gestita – di intervenire tempestivamente, al fine di apprestare i mezzi per poter sviluppare nel tempo l'attività imprenditoriale, cogliendo i sintomi della crisi, nascondendo ai terzi e talvolta anche a se stessi questi, nella speranza che qualcosa possa accadere per il timore che nel manifestare e nel far conoscere gli stessi la situazione possa precipitare.

Per concludere l'Opera si propone di fornire ai professionisti un quadro d'insieme degli aspetti inerenti la corretta gestione del fallimento, in ragione del ruolo delineato dal legislatore con la legge di riforma, che ha riconosciuto essere il curatore figura centrale e motore propulsore delle differenti iniziative, a garanzia dei risultati auspicati, attraverso la prospettazione delle soluzioni maggiormente appaganti, e tale finalità persegue mediante l'esame delle disposizioni normative di riferimento, con illustrazione delle tematiche afferenti il governo della procedura ed approfondimento, anche teorico, degli istituti esaminati, sì da risultare l'Opera stessa, grazie ad una esposizione essenziale e semplice, un indiscusso utile strumento.

Avv. Prof. Antonio Caiafa

Diritto delle procedure concorsuali LUM “Giuseppe Degennaro” Bari

PREFAZIONE ALL'EDIZIONE "PRATICA DEL CURATORE"

Con il presente volume l'Autore vuole offrire un contributo teorico pratico alla disciplina del fallimento e della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con lo sguardo del curatore.

Gli argomenti sono stati selezionati in modo tale da consentire, attraverso di essi, la trattazione non solo dell'istituto di riferimento, con una particolare attenzione al nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ma anche, incidentalmente, di altri coevi, onde permettere una rassegna quanto più completa della materia concorsuale.

Si tratta di un libro di congiunzione, che vuole accompagnare il lettore dalla vecchia alla nuova disciplina, tra fallimento e liquidazione giudiziale. Tale approccio metodologico rappresenta una novità.

L'Autore tratta gli argomenti di rilievo, cui si imbatte il curatore, affrontandoli in modo sintetico, andando direttamente al problema, suggerendo la soluzione traendola dai più recenti indirizzi giurisprudenziali della Corte di Cassazione.

Il risultato è un concatenamento di casi e questioni, non scelti in modo casuale, legati da un unico filo conduttore, per un'opera di facile consultazione, essenziale, che parte dall'evoluzione della figura del "fallito", poi sviluppatasi nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che ne ha soppresso il termine, per dipanarsi lungo gli istituti del diritto concorsuale.

Il crocevia delle questioni affrontate, se vogliamo il nucleo dell'intero lavoro, è tuttavia rappresentato dal ruolo centrale del curatore, della cui esperienza personale l'Autore ha tratto ispirazione e ragione ed il cui punto di vista è al tempo stesso partenza ed arrivo del percorso seguito.

Il taglio prettamente pratico rende il volume strumento di lavoro fondamentale per il curatore e adatto al professionista che voglia approfondire le tematiche concorsuali.

L'Autore è consapevole di non aver fatto un'opera che possa definirsi perfetta e non ne vogliono i lettori per eventuali imprecisioni; saranno tutta-

via graditi i contributi (avvcarlocarbone@gmail.com) che ognuno vorrà offrire tesi a stimolare nuove riflessioni su una materia sempre in movimento.

Le sentenze richiamate sono state tratte da Italggiure – Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione. Infine, è doveroso un avvertimento preliminare: nel volume, per semplicità, sono riportate le dizioni: “riforma societaria del 2003”, “riforma del 2006”, “correttivo del 2007”, “Codice della Crisi” oppure “CCII” e “decreto correttivo”, che devono intendersi rispettivamente d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Roma, dicembre 2020

Carlo Carbone

INTRODUZIONE

Nel dicembre 2020 è stato pubblicato il volume “Pratica del curatore”.

Una raccolta di casi e questioni, tra legge fallimentare e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, redatti in veste monografica.

Il taglio pratico dei contributi offerti al lettore, con particolare attenzione agli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione, rendevano l’opera strumento utile del curatore.

Con il presente volume l’Autore intende proseguire nel lavoro, concentrando l’attenzione sulle tematiche che non erano state particolarmente affrontate nel primo volume, quali l’accertamento del passivo, cercando di risolvere i dubbi del curatore durante la verifica dei crediti, e la liquidazione dell’attivo, laddove sono state analizzate tutte le modalità di vendita a disposizione del curatore stesso.

Stante la maggiore articolazione, il volume è stato suddiviso in una parte generale ed una speciale.

Nella parte generale, si tratterà del ruolo e dei compiti del curatore e delle attività tipiche della procedura (accertamento del passivo – liquidazione dell’attivo – distribuzione del ricavato).

Nella parte speciale, invece, si riprende il profilo del precedente volume, ossia l’esame di una serie di casi e questioni, significativi, con lo scopo di consentire al curatore di risolvere problemi pratici, talora piuttosto complessi, che si trova ad affrontare nello svolgimento dell’incarico.

Il volume, inoltre, prevede la trattazione degli adempimenti fiscali, che deve svolgere il curatore, e si conclude con cenni di natura penale quando, in quest’ultimo caso, si affronterà la specifica tematica del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dell’azienda, rendendo l’opera per quanto possibile completa.

Particolare attenzione è stata dedicata all’affitto ed alla cessione dell’azienda, il cui interesse del legislatore alla sua salvaguardia appare significativo dell’evoluzione del ruolo del curatore, in un percorso dell’intera materia che trova l’apice nel nuovo strumento di “composizione negoziata della crisi”, di cui in appendice l’Autore offre un contributo.

Alcuni concetti sono stati volutamente ripetuti ma, si sa, *repetita iuvant*.

Da ultimo un'avvertenza: per esigenze argomentative oppure perché collegate alla giurisprudenza richiamata, le espressioni di “fallito” e di “fallimento” non sono state del tutto soppresse, ad esse, tuttavia, si dovranno associare quelle di “debitore” o “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale” e di “liquidazione giudiziale” o di “procedura di liquidazione giudiziale”, così come voluto dal legislatore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Infine, si segnala che, per brevità, il recente d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, il quale ha ulteriormente modificato il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, è stato indicato in “Il decreto correttivo”.

Roma, settembre 2022

Carlo Carbone

PARTE GENERALE

Capitolo Primo

NATURA, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL CURATORE

SOMMARIO: 1.1. La natura, i compiti e la responsabilità del curatore. – 1.2. Il curatore e gli altri organi della liquidazione giudiziale. – 1.3. Gli obblighi del curatore. – 1.4. Il rendiconto ed il piano di riparto. – 1.5. La chiusura della liquidazione giudiziale e l'estinzione della società. – 1.6. Il curatore, legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale?

1.1. La natura, i compiti e la responsabilità del curatore

Il curatore rappresenta la figura professionale cui si richiede la più alta interdisciplinarietà, rivestendo una serie di ruoli distinti, fonte di indubbe responsabilità.

Il curatore, infatti, oltre ad essere un organo della procedura, è anche “preteso” legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale, della cui accezione esamineremo la rispondenza, e soggetto al quale, per legge, sono attribuiti obblighi fiscali.

Questi, una volta assunto tale delicato incarico, dovrà in tempi brevi analizzare una grande quantità di questioni di diversa natura e compiere atti che possiamo definire tipici della procedura concorsuale.

Del ruolo e della responsabilità del curatore vogliamo parlare in questa sede.

Il curatore è nominato con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

La nomina a curatore è adottata discrezionalmente dal tribunale.

Tuttavia, in rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento della giustizia, l'orientamento dei tribunali, improntato a trasparenza ed equa ripartizione degli incarichi tra i professionisti, è quello di seguire criteri di turnazione nella scelta dei curatori, tenendo conto delle singole attitudini e delle capacità dimostrate ad assolvere agli incarichi stessi.

Tale indirizzo viene rafforzato dal Codice della Crisi che, agli artt. 356 e

ss., dopo aver istituito, presso il Ministero della giustizia, un albo dei soggetti incaricati dal tribunale alle funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, prevede che nella scelta del professionista si adottino criteri di trasparenza e di rotazione, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico.

Possono ottenere l'iscrizione nel citato albo, gli avvocati, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, gli studi professionali associati o le società tra professionisti, o i soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII ed in particolare di onorabilità e di assolvimento degli obblighi di formazione.

L'iscrizione al suddetto albo è condizione per l'attribuzione degli incarichi.

L'art. 358, III comma, CCII stabilisce i criteri che il tribunale deve osservare per la nomina.

In particolare, il curatore è nominato tenuto conto:

- a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
- b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
- c) delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
- d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione;
- e) in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.

A tal fine l'art. 5, III comma, CCII stabilisce che il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza vigili sull'osservanza dei suddetti principi e ne assicuri l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.

I provvedimenti di nomina del curatore confluiscono nel registro naziona-

le istituito presso il Ministero della giustizia il quale, con decreto del 3 marzo 2022, n. 75, ha approvato il regolamento sul funzionamento dell'albo citato.

Entro due giorni successivi dalla comunicazione della nomina, il curatore deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione.

In caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvede alla nomina di altro curatore.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, coloro i quali hanno con i magistrati addetti all'ufficio giudiziario un rapporto di assidua frequentazione (d.lgs. 159/2011), nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

Sebbene la natura dell'incarico sia pubblica – d'altra parte il curatore assume la qualifica, appunto, di “pubblico ufficiale” – la fonte del rapporto è senza alcun dubbio contrattuale.

Sul punto dobbiamo richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione la quale, pronunciatisi sulla responsabilità del curatore *ex art. 38 legge fall.*, ha più volte stabilito che la relazione che si instaura con l'accettazione della nomina di curatore sia di natura contrattuale (Cass. 13597/2020), nell'accezione più ampia di rapporto obbligatorio (Cass. 29711/2020) in termini di “contatto sociale”, da qualsiasi fonte esso derivi (legale-contrattuale).

Appare evidente che, nella funzione di curatore, la fonte dell'obbligazione sia legale, in quanto i compiti che questi deve svolgere sono esattamente indicati dalla legge fallimentare ed oggi dal nuovo Codice della Crisi.

Cionondimeno, è altrettanto indubbio che, nel rapporto negoziale concernente la funzione di curatore, vengano in rilievo sia la disciplina del mandato, laddove compito principale del curatore stesso è quello di amministrare il patrimonio di un soggetto terzo sottoposto alla procedura concorsuale, sia, sotto diverso profilo, quella del contratto *ex art. 2230 c.c.*, avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale.

In tutti e due i casi, tuttavia, la diligenza spiegata dal curatore nell'esercitare la propria funzione non può che essere quella professionale, di cui al II comma dell'art. 1176 c.c., avendo cura di segnalare che, ai sensi dell'art. 2236 c.c., se la prestazione implica la soluzione di problematiche di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.

In particolare, l'art. 136 CCII, che trova il proprio omologo nell'art. 38 legge fall., afferma che “il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio,

imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico”.

Ai fini dell'evidenza contabile dell'attività, il curatore deve tenere un registro informatico ove annota giorno per giorno le operazioni svolte.

Le funzioni del proprio ufficio devono essere esercitate personalmente dal curatore, il quale può delegare ad altri solo alcune specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione delle attività concernenti le operazioni di verifica dei crediti e la redazione del programma di liquidazione (art. 129 CCII).

L'onere per l'attività del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

Tuttavia, la sentenza che dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale può nominare oltre al curatore uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore stesso.

La responsabilità del curatore è riconducibile solo alla sua persona.

Infatti, per giurisprudenza del giudice di legittimità, **il fatto che il curatore sia stato autorizzato dal giudice delegato a disporre una determinata operazione, risultata lesiva degli interessi dei creditori, non lo solleva dalla propria responsabilità** (Cass. 13597/2020).

Ai sensi dell'art. 128 CCII (art. 31 legge fall.) il curatore compie tutte le operazioni della procedura, ossia gli atti di amministrazione del patrimonio, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, di cui nel prossimo paragrafo ne illustreremo i ruoli.

Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o del termine della diffida a provvedere. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.

L'altro contraente di siffatto rapporto negoziale sui *generis* non può che essere rappresentato dal ceto creditorio, in favore del quale viene resa la prestazione professionale del curatore.

D'altra parte, esso sopporta l'onere del compenso del curatore, essendo questo liquidato con le somme realizzate dalla procedura riducendo le risorse distribuibili ai creditori.

L'incarico in questione, infatti, ha carattere oneroso ed il compenso dovuto al curatore viene liquidato dal tribunale dopo l'approvazione del rendiconto secondo i parametri stabiliti con d.m. 30/2012 dal Ministero della giustizia.

Oltre quello liquidato dal tribunale, nessun altro compenso può essere preteso dal curatore, nemmeno per il rimborso delle spese, ed i pagamenti e-

seguiti contro questo divieto sono sempre ripetibili, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Tuttavia, il tribunale ha la facoltà di accordare al curatore degli acconti sul compenso per l'attività fino a quel momento svolta, che devono essere generalmente preceduti dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.

Durante la liquidazione giudiziale il curatore può essere revocato, sostituito, in particolare nell'ipotesi di conflitto di interessi, o cessare dall'incarico, in questi casi sarà tenuto a rendere il conto della gestione ed ha diritto al compenso per l'attività svolta ed ove ricorrano profili di responsabilità questi ultimi saranno fatti valere dal nuovo curatore.

Con decreto motivato soggetto a reclamo, il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore (Cass. 11888/2016, Cass. 5094/2015).

Tra le ipotesi espresse di valutazione di revoca del curatore vi sono il mancato deposito delle somme riscosse, nel termine di dieci giorni, sul conto corrente bancario intestato alla procedura di liquidazione giudiziale, il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo, oppure la omessa distribuzione parziale del ricavato.

Ai sensi dell'art. 135 CCII, che ha modificato sostanzialmente l'art. 37 *bis* legge fall., al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore assoggettato a liquidazione giudiziale e i creditori ammessi al passivo possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni; sono esclusi i creditori istanti che si trovino a loro volta in conflitto di interessi. Sussistendo valide ragioni, il tribunale provvederà alla nomina del nuovo curatore.

1.2. Il curatore e gli altri organi della liquidazione giudiziale

Il ruolo del curatore assume un carattere di centralità in ogni fase che caratterizza la procedura: nella verifica dei crediti, nella liquidazione dell'attivo, nella distribuzione del ricavato ed infine nella chiusura della procedura stessa.

Prima della riforma del 2006, il curatore agiva sotto la direzione del giudice delegato, il quale oggi, invece, ne ha la vigilanza.

Quale amministratore del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale, il curatore compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

Nell'ottica della prospettiva privatistica della procedura, come concepita dal legislatore della riforma, la cui impostazione è stata confermata dal Co-

dice della Crisi, sono stati ridisegnati i ruoli del comitato dei creditori, visto quale protagonista, del giudice delegato e del curatore.

Quest'ultimo è espressamente soggetto all'autorizzazione dei predetti organi.

Infatti, per il compimento delle operazioni indicate dall'art. 132 CCII (ad es. transazioni, rinunzie alle liti, atti di straordinaria amministrazione, ecc.) il curatore ha la necessità di essere previamente autorizzato dal comitato dei creditori.

Nel richiedere la suddetta autorizzazione, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.

Per gli atti superiori a cinquantamila euro ed in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli atti stessi siano stati già autorizzati dal medesimo.

Tale limite, insieme al vincolo del programma di liquidazione *ex art.* 213 CCII (art. 104 *ter* legge fall.), riduce l'attività del curatore nel solo proporre soluzioni sulle quali il giudice delegato ed il comitato dei creditori possono opporre il proprio veto.

In fondo, il ruolo del curatore non è molto cambiato rispetto al passato, tenuto, altresì, presente il fenomeno cronico del mancato funzionamento del comitato dei creditori, al quale vi sopperisce il giudice delegato con i poteri sostitutivi riconosciutigli dall'art. 140, IV comma, CCII (art. 41, IV comma, legge fall.).

Come è noto, il curatore non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, né assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale (Cass. 29313/2020), salvo che in materia di contestazioni e tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni, a meno che, aggiunge l'art. 128 CCII, se in possesso della necessaria qualifica, nei giudizi davanti al giudice tributario, quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.

La nomina dei difensori spetta al curatore.

A questo punto si tratta di esaminare la relazione che intercorre tra il curatore, il giudice delegato, il tribunale, ed il comitato dei creditori.

Con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale il tribunale nomina oltre al curatore, anche un **giudice delegato**.

Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura ed in particolare sull'attività del curatore.

L'art. 123 CCII (art. 25 legge fall.) indica una serie di attività del giudice delegato che vale la pena di indicare di seguito:

a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;

b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;

c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;

d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura;

e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;

f) fatto salvo quanto previsto dall'art. 128, II comma, CCII autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;

g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore;

h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura;

i) quando ne ravvisa l'opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 130 CCII, prescrivendone le modalità.

Il giudice delegato si pronuncia mediante decreti motivati soggetti a reclamo davanti al tribunale.

Il reclamo può essere proposto dal curatore, dal comitato dei creditori, dal debitore, e da ogni altro interessato entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'atto e, comunque, non oltre novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.

Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, né far parte del collegio investito del reclamo contro i propri atti.

Sullo sfondo troviamo il **tribunale concorsuale**, che ha dichiarato con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale, il quale è investito dell'intera procedura, nomina, revoca o sostituisce per giustificati motivi gli organi di essa, può sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore, ed è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, e decide sulle controversie relative alla procedura stessa e sui reclami contro i decreti del giudice delegato.

Il **comitato dei creditori** è nominato dal giudice delegato entro trenta gior-

ni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore, tenuto conto della disponibilità di ogni creditore ad assumere l'incarico, da esprimere con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente.

Il comitato dei creditori è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei creditori medesimi.

Ai sensi dell'art. 139 CCII, su istanza del comitato dei creditori e sentito il curatore, oltre al rimborso delle spese il giudice delegato può stabilire una remunerazione in misura non superiore al dieci per cento del compenso liquidato al curatore.

Si tratta di una novità per cercare di contrastare il fenomeno della diserzione dei creditori ad assumere tale incarico, il cui atteggiamento è comprensibile alla luce delle attribuzioni e della correlata responsabilità espressamente prevista, al pari dei sindaci della società di capitali, nell'espletamento dell'incarico, altamente qualificato, per il quale, tuttavia, possono affidarsi ad un avvocato o a un dottore commercialista a proprie spese.

Le deliberazioni del comitato dei creditori sono assunte a maggioranza nel termine massimo di quindici giorni dalla richiesta.

In caso di inerzia, come abbiamo detto, interviene il giudice delegato con i poteri sostitutivi previsti dalla norma.

Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti (ad es. quelli citati di cui all'art. 132 CCII) ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale.

Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato, nei soli casi di violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto.

Fatte le dovute considerazioni, possiamo affermare che il curatore sia soggetto ad un controllo di legalità, nel senso di conformità alla legge, da parte del giudice delegato sugli atti posti in essere durante lo svolgimento della procedura, e di convenienza o di merito dal comitato dei creditori in ordine alle modalità, ad esempio, di liquidazione dei beni, che rende marginale, per quanto sopra accennato, il perimetro dell'azione del curatore stesso.

Affinché il giudice delegato possa assolvere al suddetto controllo di lega-

lità è prevista la preventiva o successiva informativa da parte del curatore degli atti da questi compiuti, ove non sia espressamente disposta l'autorizzazione al compimento dell'atto medesimo.

In alcuni casi l'effetto dell'atto è sospeso.

Si pensi alle ipotesi, che abbiamo visto sopra, nelle quali per il compimento dell'atto al curatore sia necessaria un'integrazione dei poteri.

Oppure, quale ipotesi di informativa al giudice delegato successiva, si pensi alla vendita dei beni, il cui esito della procedura competitiva è comunicato dal curatore al giudice delegato, depositando la relativa documentazione, il quale su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati può sospendere o impedire, con decreto motivato, le operazioni di vendita, per gravi e giustificati motivi o quando il prezzo sia notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo.

Dubbi sussistono circa l'efficacia dell'atto posto in essere dal curatore privo di autorizzazione, al di là della responsabilità di questi e della sua reclamabilità.

Al riguardo, si propende per la validità dell'atto in applicazione analogica dell'art. 2384, II comma, c.c., che in materia di rappresentanza dell'amministratore nelle società per azioni stabilisce che le limitazioni dei poteri, sebbene risultino dallo statuto, non sono opponibili ai terzi in buona fede, e ciò perché prevale l'affidamento circa la validità dell'atto stesso, nella specie, emesso dal curatore, il quale è il solo legittimato a chiederne l'annullamento *ex art. 1441 c.c.* (Cass. 13242/2015).

1.3. Gli obblighi del curatore

Il perimetro dell'incarico del curatore – o, se vogliamo, l'oggetto del mandato professionale – può essere suddiviso in:

- a) obblighi informativi;
- b) esame del passivo;
- c) amministrazione del patrimonio e liquidazione dei beni;
- d) distribuzione del ricavato ai creditori;
- e) chiusura della procedura.

Gli **obblighi informativi** si risolvono sostanzialmente nella relazione iniziale ed in quelle semestrali *ex art. 33 legge fall.*, cui era tenuto il curatore, al fine di informare il giudice delegato, il pubblico ministero, il comitato dei creditori ed i creditori stessi – questi ultimi solo con le relazioni semestrali – sulle

cause e circostanze del fallimento, sulla natura e sulle dimensioni del dissesto e sulle responsabilità, anche penali, del fallito e degli organi della società e dei terzi, nonché sull'andamento della gestione della procedura.

Il Codice della Crisi non si discosta dallo schema sopra citato.

L'art. 130 del Codice della Crisi cambia i termini per il deposito delle suddette relazioni, che vedremo di seguito, ma fundamentalmente non introduce novità di rilievo, se non quella relativa alla avvertita necessità di informare con maggiore tempestività il pubblico ministero dell'inottemperanza da parte del debitore degli obblighi di deposito dei bilanci e delle scritture contabili, il cui termine, invariato, è fissato dall'art. 49 CCII in tre giorni dalla comunicazione della sentenza che dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

Il curatore deve informare senza indugio il pubblico ministero ove il debitore non ottemperi agli obblighi di deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* del codice civile), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e Iva dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.

In tal caso, o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.

Inoltre, il giudice delegato può autorizzare il curatore, in aggiunta a quanto già previsto dall'art. 49, III comma, lett. f), CCII, a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.

Ai fini dell'azione penale, le relazioni in questione vengono trasmesse al pubblico ministero a cura della cancelleria.

Il fatto che il debitore assoggettato a liquidazione giudiziale sia obbligato a depositare ovvero altrimenti consegnare i libri contabili al curatore non fa venir meno in capo a questi il rispetto degli oneri di tenuta e conservazione *ex artt.* 2219 e 2220 c.c. dei libri contabili medesimi.

Propedeutica all'attività di predisposizione della relazione iniziale è la convocazione del debitore o del legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale del cui incontro il curatore redige apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 149 CCII il debitore deve presentarsi personalmente al curatore per fornire informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura. Tale obbligo si ricollega alla responsabilità penale a carico del debitore in caso di inottemperanza di cui all'art. 327 CCII.

In quel contesto il curatore dovrà ottenere le maggiori informazioni possibili dal soggetto e ciò per l'espletamento del proprio incarico; ed è importante che tutto quanto gli venga rappresentato trovi riscontro nei documenti e nei libri contabili.

Infatti, entro trenta giorni dalla apertura della liquidazione giudiziale il curatore deve presentare al giudice un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.

Entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, inoltre, il curatore deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore stesso o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione deve contenere l'esposizione dei fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

Inoltre, se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.

Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, deve presentare al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi.

Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori.

Nei rapporti riepilogativi il curatore deve fornire informazioni circa l'andamento delle attività di liquidazione dei beni.

Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte.

Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Inoltre, intervenendo sulla norma stessa, il decreto correttivo obbliga il

curatore ad allegare alla relazione particolareggiata *ex art.* 130, IV comma, CCII l'ultimo bilancio d'esercizio ed il rendiconto sulla gestione del liquidatore e ciò nel sistema prospettato dal decreto correttivo stesso, di cui si parlerà più avanti, e che concerne lo scioglimento della società a causa dell'apertura della liquidazione giudiziale.

I compiti relativi all'**esame del passivo**, invece, il curatore li svolge analizzando le domande *ex art.* 201 CCII (art. 93 legge fall.) presentate dai creditori, rassegnando, per ognuna, motivate conclusioni, e formando un progetto di stato passivo da depositare e comunicare ai creditori stessi entro quindici giorni anteriori dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Quest'ultimi possono proporre osservazioni e produrre documenti integrativi entro cinque giorni prima della predetta udienza.

All'udienza, il giudice può accogliere in tutto od in parte o respingere le domande dei creditori, senza effetti di giudicato ed ai soli fini della procedura, ed una volta esaminate tutte le richieste dichiara esecutivo lo stato passivo.

Immediatamente dopo la suddetta dichiarazione di esecutività dello stato passivo, il curatore ne dà comunicazione ai creditori, la quale, dovrà contenere anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Ciò al fine di evitare opposizioni sostanzialmente inutili.

Nei trenta giorni successivi dalla comunicazione del curatore del suddetto provvedimento, il creditore può proporre infatti opposizione davanti al tribunale, che decide in forma collegiale, con decreto, il quale può essere impugnato solo con ricorso per cassazione.

Allo stesso modo si procede in relazione alle domande di restituzione o di rivendica dei beni.

Entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, i creditori possono presentare domanda tardiva di ammissione al passivo del credito, che verrà decisa dal giudice delegato seguendo lo stesso schema procedimentale che abbiamo visto.

Nel secondo capitolo affronteremo nel dettaglio i compiti del curatore e cercheremo di risolvere i dubbi che attanagliano il curatore stesso durante le operazioni di verifica dei crediti.

Abbiamo già fatto cenno agli **obblighi del curatore di amministrazione del patrimonio**.

Con l'apertura della liquidazione giudiziale, il debitore viene privato della disponibilità dei beni, i quali subiscono un vincolo di destinazione finalizzato al soddisfacimento dei creditori.

Essa ha sui beni lo stesso effetto del pignoramento.

Al curatore compete l'obbligo di redigere l'inventario dei beni ed acqui-

sire dal debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, come abbiamo visto, le scritture contabili, ove questi non le abbia depositate in cancelleria entro tre giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale stessa, così come dispone l'art. 49 CCII (art. 16, n. 3, legge fall.).

Ove sia necessario esperire azioni giudiziarie di natura risarcitoria o recuperatoria, anche al fine di veder affermato il principio della *par condicio creditorum*, il curatore deve chiedere al giudice delegato l'autorizzazione a stare in giudizio.

Parimenti, il curatore è obbligato a chiedere l'autorizzazione al giudice delegato ove intenda resistere in giudizio di fronte alle iniziative di terzi che minaccino l'integrità del patrimonio concorsuale.

Vale la pena di ricordare che il tribunale che ha dichiarato la liquidazione giudiziale è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivino, qualunque ne sia il valore.

Del ruolo del curatore nella liquidazione dei beni parleremo nel terzo capitolo.

Tuttavia, vale la pena accennare quanto segue.

Entro sessanta giorni dall'inventario, il curatore deve depositare il programma di liquidazione *ex art. 213 CCII* (art. 104 *ter* legge fall.) che rappresenta, in sostanza, la pianificazione delle azioni necessarie per la realizzazione dei beni e le modalità di vendita degli stessi.

Laddove sussistano rapporti giuridici pendenti, del cui regime tratteremo nel settimo capitolo, il curatore dovrà svolgere la scelta tra subentro o scioglimento del rapporto giuridico pendente medesimo, a tutela della conservazione del patrimonio del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale.

Il suddetto programma di liquidazione è approvato dal comitato dei creditori.

Come abbiamo visto, ove non sia possibile costituire il citato comitato per l'assenza di creditori che abbiano manifestato una volontà in questo senso, alle decisioni di competenza vi provvede il giudice delegato.

La liquidazione può interessare singoli beni o la loro interezza, ovvero l'azienda od un ramo della stessa, e può riguardare anche crediti od azioni giudiziarie.

Il curatore può eseguire direttamente la vendita dei beni, ovvero affidarsi, dietro autorizzazione, ad una società specializzata nella liquidazione dei beni.

Le modalità di vendita possono essere mutate dalle norme disposte dal codice di procedura civile per le esecuzioni coattive, oppure è possibile discostarsene, garantendo, tuttavia, lo svolgimento di procedure competitive che diano garanzia di imparzialità, massima trasparenza ed il rispetto delle forme di pubblicità, andando all'occorrenza anche oltre quelle essenziali ob-

bligatorie per legge, che assicurino la partecipazione degli interessati, al fine di massimizzare il risultato.

L'art. 216 CCII dettaglia maggiormente rispetto alla legge fallimentare le modalità della liquidazione dei beni senza modificare la sostanza delle modalità stesse, dedicando tuttavia una certa attenzione alla stima dei beni, da svolgersi tramite esperti nominati dal curatore, la cui relazione dovrà essere depositata con mezzi informatici e pubblicata sul portale delle vendite pubbliche.

Se alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale pendano procedimenti esecutivi, il curatore può intervenire per farne dichiarare l'improcedibilità ovvero costituirsi in sostituzione del creditore procedente e chiedere la distribuzione del ricavato, che andrà a vantaggio dell'intero ceto creditorio.

Come vedremo nell'ottavo capitolo, il discorso cambia quando l'azione esecutiva immobiliare sia promossa dal creditore fondiario.

Si è già detto che le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore devono essere depositate entro dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione giudiziale presso un ufficio postale od una banca scelta dal curatore.

Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.

Secondo l'art. 213 CCII, il termine per il completamento della liquidazione dei beni non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura, che può essere differito dal giudice delegato sino a sette anni nei casi di eccezionale complessità.

1.4. Il rendiconto ed il piano di riparto

Una volta liquidati i beni inventariati, al curatore non resta che presentare il **rendiconto**, depositandolo in cancelleria.

Il fatto che il curatore debba presentare siffatto documento fa capire che ci si trovi di fronte ad un soggetto che opera quale mandatario con l'obbligo di presentazione del conto della gestione (art. 1713 c.c.).

Il rendiconto *ex art. 231 CCII* (art. 116 legge fall.) si riduce nell'esposizione analitica delle entrate e delle uscite, la cui differenza esprime il ricavato distribuibile ai creditori, ed una sintesi dell'attività di gestione della procedura e delle modalità con cui il curatore ha attuato il programma di liquidazione ed il relativo esito.

Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che

non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.

Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Il rendiconto viene approvato dal giudice delegato, che vi provvede senz'altro ove non sorgano contestazioni o su queste si raggiunge l'accordo.

Ove, viceversa, dovessero sorgere contestazioni ed esse permanessero, il giudice delegato fissa l'udienza davanti al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.

Approvato il rendiconto e liquidato il compenso al curatore, questi avrà il compito di depositare il **piano di riparto o progetto di ripartizione finale**.

Secondo il regime dell'art. 220 CCII, che si discosta dalla disciplina dell'art. 110 legge fall. la quale prevedeva l'ordine del giudice delegato al deposito ed alla comunicazione ai creditori, il curatore trasmette direttamente a quest'ultimi il progetto di ripartizione finale.

Il suddetto progetto di ripartizione finale verrà dichiarato esecutivo dal giudice delegato, su richiesta del curatore, solo dopo che, decorsi quindici giorni dalla comunicazione ai creditori, nessuno di costoro abbia proposto reclamo.

Se sono stati proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con l'accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione.

Può non farsi luogo all'accantonamento quando venga rilasciata dal creditore interessato una fideiussione idonea a garantire la restituzione delle somme in contestazione o che risultino ripartite in eccesso.

Il piano di riparto elenca l'ordine di distribuzione tra i creditori, secondo i rispettivi titoli di prelazione.

In esso sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari (ad es. crediti riscossi dal creditore fondiario nella procedura esecutiva individuale).

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti.

Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero il provvedimento non è ancora passato in giudicato, ad esempio nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il cui credito risulterebbe capiente in relazione alle disponibilità distribuibili, la somma necessaria è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Il criterio di distribuzione è quello di graduazione, secondo le cause legittime di prelazione e di proporzionalità, sino ad esaurimento delle somme disponibili.

Nel secondo capitolo, dove tratteremo l'accertamento del passivo, si comprenderà meglio la relazione tra quest'ultimo e la ripartizione dell'attivo e dell'importanza ai fini in argomento della formazione dello stato passivo, ossia della mappatura dei crediti.

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

- a) per il pagamento dei crediti prededucibili;
- b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siano rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
- d) per il pagamento dei crediti postergati.

Sulla natura dei crediti prededucibili ci intratteremo nel capitolo sull'accertamento del passivo, in questa sede è sufficiente accennare al fatto che si tratta di spese svolte durante la gestione della procedura, le quali se non contestate possono essere liquidate dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, e che generalmente caratterizzano le uscite del rendiconto della gestione di cui abbiamo parlato sopra.

Inoltre, il curatore deve tenere conti della gestione separati per quanto riguarda la vendita dei singoli beni immobili e dei mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con l'indicazione delle entrate e delle uscite.

È prevista la possibilità di una **ripartizione parziale** – ed anzi è auspicata in quanto causa di revoca del curatore – che non può superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire.

A tal fine, ogni quattro mesi dalla data di esecutorietà dello stato passivo, ovvero dal diverso termine stabilito dal giudice delegato, il curatore trasmette ai creditori un prospetto delle somme disponibili e, qualora l'entità del passivo accertato consenta una distribuzione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle somme stesse, riservate quello occorrenti per la gestione della procedura, il quale sarà dichiarato esecutivo secondo le modalità che abbiamo visto sopra.

Una volta approvato il riparto finale, spetta al curatore chiedere al giudice delegato di emettere i mandati di pagamento in favore dei creditori ammessi al riparto stesso.

I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso di accoglimento di domande di revocazione.

Tuttavia, i creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti devono restituire le somme riscosse oltre agli interessi legali dal momento del pagamento.

Se prima della ripartizione il credito è stato ceduto, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari qualora la circostanza sia stata tempestivamente comunicata.

In questo caso, come vedremo meglio, il curatore provvederà alla rettifica formale dello stato passivo.

Su ricorso dei creditori insinuati al passivo rimasti insoddisfatti, il giudice delegato dispone in loro favore la distribuzione delle somme non riscosse dagli altri creditori.

1.5. La chiusura della liquidazione giudiziale e l'estinzione della società

Distribuite ai creditori le somme realizzate, la funzione della procedura di liquidazione giudiziale può definirsi esaurita.

Su istanza del curatore, del debitore o d'ufficio, l'art. 233 CCII, analogamente all'art. 118 legge fall., stabilisce che il tribunale, con decreto motivato soggetto a reclamo, dichiara la chiusura della liquidazione giudiziale.

I casi di chiusura sono i seguenti:

a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;

c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi.

La chiusura della procedura della società interessa anche i soci illimitatamente responsabili per i quali era stata aperta la procedura medesima.

Dopo la pubblicazione del decreto di chiusura della liquidazione giudiziale-

le, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale, che rappresenta una novità introdotta dal II decreto correttivo.

La chiusura della procedura può essere dichiarata anche prima del procedimento di accertamento del passivo, quando la prosecuzione della stessa non appare utile ai creditori per assenza di attivo.

L'ipotesi è collegata alla previsione di insufficiente realizzo ove, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, il tribunale può disporre non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo.

Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore ed i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore stesso per la parte non soddisfatta, salva l'applicazione su di essa dell'esdebitazione, e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.

Con la chiusura della procedura, quindi, il curatore decade dalla propria funzione.

Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatta salva l'ipotesi in cui la procedura sia stata dichiarata chiusa in pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale.

In questa ipotesi, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato e le somme eventualmente realizzate, al netto delle spese, saranno oggetto di riparto supplementare tra i creditori.

Occorre tuttavia segnalare che si tratta di ipotesi poco seguita per una serie di problematiche che la involgono.

Come è noto, lo scioglimento della società, che può essere revocato, il quale si verifica, come vedremo, con l'apertura della liquidazione giudiziale, non coincide con l'estinzione della società stessa, che si realizza invece con la cancellazione nel registro delle imprese.

La chiusura del fallimento non determina necessariamente la cancellazione della società nel registro delle imprese.

Ciò è quanto si deduceva dall'art. 118 legge fall., laddove affermava che, ove si trattasse di società, in caso di compiuta ripartizione ai creditori od in assenza di attivo, il curatore ne chiedeva la cancellazione dal registro delle imprese.

Questo significa che la cancellazione della società non veniva disposta automaticamente, con la chiusura del fallimento, in quanto quest'ultima non veniva considerata causa di estinzione della società.

Tale assunto trova conferma nel citato art. 233 CCII il quale stabilisce,

peraltro, di contro, che in caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nelle ipotesi di assenza di domande di ammissione al passivo o di completa soddisfazione dei creditori compreso il pagamento delle spese, il curatore convochi l'assemblea dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione.

Entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, il tribunale può dichiarare la riapertura della procedura quando risulti che nel patrimonio del debitore esistano attività in misura tale da rendere conveniente la riapertura della procedura stessa.

In questo caso, il tribunale richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore (o ne nomina di nuovi) e fissa l'udienza per l'accertamento del passivo dove i vecchi creditori possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione concorrendo alle nuove ripartizioni dedotto quanto hanno già percepito.

1.6. Il curatore, legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale?

L'attenzione del legislatore del Codice della Crisi sulla tematica societaria, sino ad ora ignorata, ci consente di affrontare il discorso della rappresentanza della società fallita oggi in liquidazione giudiziale non del tutto chiarita.

Come abbiamo visto, non sussiste alcuna norma che preveda la dichiarazione di fallimento quale causa automatica di cancellazione della società e, d'altra parte, solo con il Codice della Crisi si è affermato il principio che la liquidazione giudiziale sia causa di scioglimento della società di capitali laddove gli artt. 380 e 382 CCII hanno modificato all'uopo gli artt. 2308 e 2484 c.c. stabilendo altresì l'obbligo di nomina del liquidatore.

In sostanza, si applicheranno gli artt. 2487 e 2487 *bis* c.c.

Ciò significa che, una volta dichiarata la liquidazione giudiziale, l'amministratore dovrà convocare l'assemblea dei soci affinché deliberi la nomina del liquidatore.

Ai sensi dell'art. 198 CCII quest'ultimo sarà esonerato dall'obbligo di presentazione dei bilanci, così come previsto dall'art. 2490 c.c., fino alla chiusura della liquidazione giudiziale.

L'art. 380 CCII, secondo la versione del decreto correttivo, intervenendo sull'art. 2487 *bis*, III comma, c.c., stabilisce che l'amministratore cessato dalla carica consegna una situazione dei conti alla data di scioglimento della

società ed un rendiconto della sua gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato non solo al liquidatore, ma anche al curatore.

Alla luce del sistema sopra delineato possiamo affermare che non sussiste alcuna norma, la quale stabilisca che il fallimento ed oggi la liquidazione giudiziale della società faccia decadere dalla nomina il suo legale rappresentante, legittimamente nominato dall'assemblea dei soci.

Al contrario, si rileva che, nello stato di liquidazione della società, ai sensi dell'art. 2488 c.c., le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi permangono e quest'ultimi non decadono dall'incarico.

Abbiamo visto che il decreto correttivo, incidendo sugli artt. 198, 380 e 382 CCII, cerchi in qualche modo di regolare la relazione tra gli organi societari e gli organi della procedura concorsuale, il cui punto di contatto, tuttavia, possiamo rintracciarlo proprio nell'art. 198 CCII laddove, secondo la versione modificata dal citato decreto correttivo, si stabilisce il principio che spetti al debitore la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio e solo in assenza, alla redazione provvede il curatore.

Quindi, possiamo affermare che, in costanza della procedura concorsuale, gli organi societari restino in funzione, sebbene con poteri affievoliti, in virtù della indisponibilità dei beni, posti al servizio dei creditori.

Sicché, il curatore, è bene chiarirlo subito, non sostituisce *ex lege* il legale rappresentante della società fallita oggi in liquidazione giudiziale.

Ciò per due ordini di motivi.

Il curatore non sostituisce l'amministratore od il liquidatore della società fallita oggi in liquidazione giudiziale, sia perché siffatta sostituzione non è prevista da alcuna norma, sia perché la sua funzione, di natura pubblicistica, deriva direttamente dalla legge, che ne circoscrive il ruolo, i compiti e le responsabilità.

Eppure, ancora si tende ad attribuire al curatore la qualifica di rappresentante legale della società fallita, con quei risvolti che tutti i curatori conoscono in quanto talora destinatari delle azioni più disparate dalle quali devono difendersi.

Non si tratta dunque di argomento ozioso.

In tale contesto, contribuisce ad ingenerare ulteriori equivoci l'art. 264 CCII, il cui senso appare oscuro e non viene chiarito dalla relazione alla legge, onde attribuisce al curatore il compimento di atti o di operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società, ove indicati nel programma di liquidazione, il quale può prevedere che il curatore medesimo, per lo svolgimento di siffatti atti od operazioni, abbia i poteri dell'assemblea dei soci.

Invero, sarebbe stato utile che il Codice della Crisi avesse chiarito tale circostanza che, al contrario, lascia all'interpretazione sistematica delle norme che abbiamo richiamato.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare che il curatore “non è rappresentante, né successore del fallito, ma terzo subentrante nell'amministrazione del suo patrimonio per l'esercizio di poteri conferitigli dalla legge” (Cass. 3926/1980).

Inoltre, nella citata pronuncia il supremo giudice ha anche osservato che “il fatto che alla curatela sia affidata l'amministrazione del patrimonio del fallito, per fini conservativi predisposti alla liquidazione dell'attivo ed alla soddisfazione paritetica dei creditori, non comporta affatto che sul curatore incomba l'adempimento di obblighi facenti carico originariamente all'imprenditore, ancorché relativi a rapporti tuttavia pendenti all'inizio della procedura concorsuale”; ancora: “al curatore competono gli adempimenti che la legge gli attribuisce”, cosicché: **“il curatore, nell'espletamento della pubblica funzione, non si pone come successore o sostituto necessario del fallito, su di lui non incombono né gli obblighi dal fallito inadempiti volontariamente o per colpa, né quelli che lo stesso non sia stato in grado di adempiere a causa dell'inizio della procedura concorsuale, ancorché la scadenza dell'adempimento avvenga in periodo temporale in cui lo stesso curatore possa qualificarsi come datore di lavoro nei confronti degli stessi dipendenti, o di alcuni di essi”**.

In sostanza, si dovrebbe poter immaginare sussistere una linea di demarcazione tra le attività del debitore individuale o collettivo in liquidazione giudiziale e quelle del curatore.

Infatti, il curatore assume la propria funzione a titolo originario, e non derivativo, allorché i propri poteri gli discendono direttamente dalla legge.

Tuttavia, questo principio di diritto stabilito *illo tempore* dal giudice di legittimità – e mai ripensato – non trova ancora una lucida conferma da parte del legislatore.

Infatti, tralasciando le disposizioni di natura tributaria, dove vige il principio secondo cui in pendenza del termine per la presentazione di una dichiarazione fiscale se non vi adempia il fallito il compito spetta al curatore, il fatto ancora più grave è che analoga disposizione la rintracciamo nella legge fallimentare ed ancora nel Codice della Crisi.

Intendiamo, infatti, riferirci al II comma dell'art. 89 legge fall., il quale recitava: “il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci ed agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14 legge fall.”.

Invero, l'art. 198, II comma, del Codice della Crisi fa un passo in più rispetto alla legge fallimentare stabilendo il principio che spetti al debitore presentare il bilancio dell'ultimo esercizio e solo a fronte dell'inadempimento di questi l'onere ricade sul curatore, sebbene questi sia tenuto comunque ad apportarvi le necessarie rettifiche, ma proprio per quest'ultimo inciso il portato della norma non è chiaro.

In primo luogo, perché molto disinvolatamente pone una deroga al principio su cui si fonda la funzione stessa del curatore, alla luce anche del citato pronunciamento del giudice di legittimità (vedi anche Cass. 508/2003), ossia il fatto che il curatore medesimo non ripeta i poteri dal legale rappresentante della società.

Inoltre, non si comprende se, a fronte dell'obbligo di deposito del bilancio, esso debba essere assolto presso il registro delle imprese oppure presso la cancelleria del tribunale concorsuale, così come sembrerebbe preferibile, anche alla luce del richiamo all'art. 39 CCII (circa gli obblighi dell'imprenditore che chiede l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi) ed all'inserimento sistematico della norma, la quale si colloca appena sopra l'art. 199 CCII, che regola la formazione del fascicolo della procedura.

Lo scopo per cui il curatore debba presentare il bilancio dell'ultimo esercizio in luogo del debitore, se questi non vi provvede, entro il termine estremamente breve di trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale, resta oscuro.

Tuttavia, in virtù della deroga innanzi riferita, la norma conferma l'ipotesi secondo cui gli organi societari permangano in vita sebbene, come abbiamo detto, depotenziati.

Tanto più che, con l'istituto della "esdebitazione", riconosciuta anche alle società, può sussistere un interesse residuale dei soci, che non può essere aprioristicamente escluso, di mantenere in piedi la società una volta cessata la procedura concorsuale, a riprova, peraltro, del fatto che la società non si estingue con la chiusura della liquidazione giudiziale.

In particolare, l'art. 278, IV comma, CCII, fissa il principio secondo cui possano accedere all'istituto della "esdebitazione", ossia la liberazione dei debiti residui rimasti insoddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale, anche le società.